

- Tali articoli sono presenti nel testo in corso? E quali sono i relativi sottolimiti?

### **3.31 Postuma da lavoro eseguito**

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esecutore, installatore, manutentore e/o riparatore e/o altre attività presso terzi per danni verificatisi non oltre 2 (due) anni dalla data di completamento dei suddetti lavori, opere e/o interventi. Se per tali lavori l'Assicurato si avvale, in tutto o in parte, di soggetti terzi, l'Assicurazione comprende anche i danni di cui i medesimi risultino responsabili, fermo restando il diritto di rivalsa che spetta alla Compagnia ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Sono inclusi i danni al bene oggetto di tali operazioni con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.

### **3.32 Comodato, leasing e locazione**

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione, nolo e simili.

Premesso altresì che l'Assicurato può utilizzare beni di proprietà di terzi, in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, nolo e simili; in tali casi la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei beni medesimi.

### **3.27 Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore**

Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni in appalto attinenti all'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro.